

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, dott. Vincenzo Cefalo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. OMISSIS R.G. avente per oggetto: Mutuo

promossa da:

SOCIETÀ

parte attrice

contro

BANCA

parte convenuta

MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione depositato in data 5/9/2014 SOCIETÀ in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., hanno convenuto in giudizio Banca deducendo che le due società erano obbligate in solido alla restituzione di un mutuo ipotecario originariamente contratto da una società in data 26/6/2002;

che il mutuo ammontava ad euro 454.482,00 da restituire in 40 rate semestrali al tasso convenuto nel 7,7% annuo e tasso di mora pari al TEG rilevato per i mutui aumentato del 50%;

che avevano sottoposto al consulente di parte i contratti onde far verificare la regolarità delle condizioni contrattuali applicate ed in particolare la usurarietà dei tassi; che si erano palesati superamenti del tasso soglia sia con riguardo agli interessi corrispettivi che con riguardo agli interessi di mora;

concludevano quindi per la ripetizione degli interessi pagati in applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c., in quanto secondo parte attrice sarebbero stati convenuti interessi usurari.

Costituitasi in giudizio, la convenuta ha concluso per il rigetto della domanda.

La causa è stata istruita con CTU contabile e trattenuta in decisione all'udienza del 19/9/2019. Il consulente d'ufficio ha appurato che il tasso di mora convenuto, calcolato anche sugli interessi e sulle spese, era pari al 8,43% e quindi non superiore al tasso soglia del 8,43%, aggiungendo che il tasso soglia era però stato superato in considerazione delle altre commissioni, remunerazioni e spese comunque collegate con l'erogazione del credito, la cui percentuale era stata calcolata nello 0,359%.

Date queste premesse, che questo giudice condivide solo in parte, è risultata infondata la censura relativa alla usurarietà del tasso di interesse.

Parte attrice ha concluso per la usurarietà del tasso di mora, desumibile dalla CTU, per poi inferirne l'usurarietà dell'intero tasso negoziale e quindi la gratuità del mutuo, in applicazione di quanto previsto dall'art.1815 co.2 c.c.

Sentenza, Tribunale di Siracusa, Giudice Vincenzo Cefalo, n. 2248 del 12 dicembre 2019

Al riguardo si ritiene però di aderire all'orientamento che, pur ritenendo assoggettati anche gli interessi di mora al vaglio dell'usura, distingue nettamente le due categorie di interessi, in primo luogo in ragione della loro diversa funzione.

Gli interessi corrispettivi rappresentano per l'appunto il corrispettivo del mutuo, contratto naturalmente oneroso, laddove gli interessi di mora assolvono ad una funzione risarcitoria ed in senso lato sanzionatoria, diretti come sono a dissuadere dall'inadempimento dell'obbligazione di restituzione rateale del prestito.

Ne consegue che la eventuale usurarietà degli interessi di mora non può che rimanere confinata a tale categoria, non apparendo giustificabile che, per il solo fatto che in ipotesi di pattuizione di misura illecita di questi interessi, la sanzione della nullità e gratuità del mutuo si ripercuota su quelli corrispettivi.

Peraltro la sanzione della nullità e l'obbligo restitutorio conseguente riguarderà, eventualmente, i soli interessi di mora dei quali si allega e si dimostra che sono stati effettivamente pagati, nulla essendovi, diversamente, da restituire a tale titolo.

Vale appena precisare che il consulente d'ufficio aveva calcolato gli interessi di mora pagati in appena euro 849,33 ragion per cui è incongruo ipotizzare la restituzione degli interessi corrispettivi sul mutuo di euro 454.482,00 per un'ecedenza tanto esigua, se anche il tasso di mora calcolato dal consulente d'ufficio fosse esatto.

Va anche ulteriormente osservato che non è consentito applicare agli interessi di mora gli stessi criteri che presiedono alla determinazione dell'usurarietà degli interessi corrispettivi.

E difatti gli interessi moratori sono espressamente esclusi dalle rilevazioni della Banca d'Italia ai fini della determinazione dei tassi medi.

Nei CHIARIMENTI SULLA DISCIPLINA ANTIUSURA DEL 3 LUGLIO 2013 LA BANCA D'ITALIA ha affermato: *"gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento, in danno della clientela. Per evitare il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), i Decreti trimestrali riportano i risultati di un'indagine per cui "la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali"*.

In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d'Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo (cfr. paragrafo 1).

L'indicatore adottato dalla Banca d'Italia per verificare l'usurarietà degli interessi di mora è quindi quello dell'aumento del 2,1% rispetto al tasso soglia stabilito per gli interessi corrispettivi.

Tale criterio, in assenza di specifica previsione legislativa di una soglia relativa agli interessi di mora, appare idoneo a individuare un indicatore ragionevole del limite oltre il quale tali interessi risulteranno usurari.

Sentenza, Tribunale di Siracusa, Giudice Vincenzo Cefalo, n. 2248 del 12 dicembre 2019

Si aggiunga che il consulente d'ufficio, nel calcolare il tasso di mora al 8,789%, superiore al tasso soglia, ha incluso le spese per l'erogazione del credito, calcolate nella percentuale dello 0,359%, aggiungendole al tasso contrattuale di mora del 8,430 %, che però il consulente aveva determinato in tale misura comprendendovi già le spese e gli interessi, come dallo stesso espressamente riconosciuto al foglio 11 dell'elaborato.

In altre parole il CTU ha conteggiato due volte le spese e gli interessi.

In conclusione il tasso soglia non risulta superato sia perché occorrerebbe aggiungere 2,1 punti percentuali al TEG aumentato del 50%, sia perché nel TEG aumentato del 50% sono già compresi gli interessi e le spese collegate all'erogazione del mutuo.

La domanda deve, pertanto, essere respinta.

Le spese di lite, liquidate in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014 sul valore della causa (260.001-520.000) con riduzione del 30% in assenza di nuove e/o rilevanti questioni di diritto, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il giudice rigetta la domanda attorea.

Condanna parte attrice alle spese di giudizio in favore di parte convenuta che liquida in euro 15.000,00 per onorari, oltre spese generali 15%, IVA e CPA.

Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.

Così deciso in Siracusa il 10.12.2019.

Il Giudice
Dott. Vincenzo Cefalo

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*